

COMITATO DI COORDINAMENTO CONFINDUSTRIA

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO OIC 2 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

4 – Riflessi sul bilancio generale della società.

A) Stato Patrimoniale

Rilevazione dell'Utile

In merito all'iscrizione degli utili portati a nuovo nella voce VIII dello schema generale, si ritiene necessario indicare la parte di utile relativa al patrimonio destinato coerentemente alle indicazioni del documento stesso sulla rappresentazione delle altre poste dello stato patrimoniale e del conto economico.

B) Conto Economico

Rappresentazione di costi e ricavi

In merito alle modalità di rappresentazione dei costi e dei ricavi dei singoli patrimoni destinati nel conto economico dell'impresa "madre", si condividono le indicazioni relative all'esposizione delle poste riferibili allo specifico affare, come previsto anche per lo stato patrimoniale (art. 2447, co. 1). Inoltre, si ritiene che l'esposizione debba evidenziare, sia per lo schema di conto economico che di stato patrimoniale, i rapporti intergestori tra società e patrimonio destinato e, poiché le relative poste saranno elise in sede di redazione del bilancio, l'esposizione dovrebbe evidenziare anche tali elisioni.

Ipotesi di responsabilità limitata della società e rappresentazione delle perdite del patrimonio destinato

La soluzione proposta per la rappresentazione e riduzione di perdite relative allo specifico affare nel bilancio generale della società, nell'ipotesi in cui la società assuma la responsabilità limitata e comunque decida di non assumersi il deficit patrimoniale dello specifico affare (nota n. 1 della lettera d'accompagnamento), genera forti perplessità.

In particolare, ci si interroga sulla natura delle poste correttive (nota n. 5 del documento OIC 2, p. 11) che dovrebbero essere iscritte in bilancio a copertura delle perdite: dal documento sembrerebbe che si tratti di poste di natura meramente contabile. Questa soluzione risolve solo apparentemente il problema della perdita, che di fatto non viene coperta, e può essere condivisa solo se si interpreta letteralmente l'art. 2447 quinquies, c.3, che prevede la possibilità che il creditore subisca una perdita senza alcun diritto di rivalsa sul patrimonio generale.

Se questa è la strada che si vuole percorrere, per evitare interpretazioni diverse e, conseguentemente trattamenti contabili diversi da parte delle Società, si suggerisce un'esposizione più chiara nel documento, con esempi e definizione delle voci contabili che si dovrebbero utilizzare.

C) Nota integrativa

Criteri per l'imputazione e la ripartizione dei costi

Anche gli aspetti fiscali e, in particolare, il calcolo dell'IRES sul risultato economico dell'affare, è stato oggetto di discussione e fonte di numerosi dubbi interpretativi.

Il risultato economico dell'affare, secondo il documento, non può essere calcolato al netto dell'IRES, perché "in ipotesi di ripartizione dell'utile con i terzi apportanti, la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere proprio, l'imposta sul reddito dovuta", la quale, quindi, "non può essere inclusa fra i costi di realizzazione dell'affare".

Da ciò deriverebbe che, contabilmente, la quota di utile spettante ai terzi apportanti sia rilevata come un costo da parte della società "madre", mentre quella residua, di pertinenza della società, si cumuli all'utile (o alla perdita) generato dall'attività propria dell'impresa. Al riguardo, qual è il trattamento fiscale di questo costo? E' deducibile in sede di dichiarazione dei redditi?

Inoltre, rimanendo in ambito fiscale, la società madre può utilizzare delle poste contabili riferite al patrimonio destinato, ma riportate nel bilancio generale della società, al fine di produrre effetti fiscali in favore della società stessa e non del terzo apportante (es. massimale sui crediti, svalutazione su lavori in corso)?